

Prot. 2009/118954

Modalità di fruizione del credito d'imposta per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale distrutte o dichiarate inagibili, ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, in caso di accesso al finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

Modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo e dei provvedimenti di revoca di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, comma 7, e dell'articolo 4 della stessa ordinanza.

Modalità di comunicazione da parte delle banche dei dati relativi ai singoli contratti di finanziamento agevolato

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Credito d'imposta nei casi di accesso al finanziamento agevolato

1.1. Per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che abbiano riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (esiti di tipo E), ovvero per l'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione principale distrutta, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, i soggetti interessati possono ottenere un finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della stessa ordinanza.

In tal caso il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza 3790 è commisurato all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti.

- 1.2. Il contratto di finanziamento ha durata ventennale e l'importo non può superare il costo stimato dell'intervento di ricostruzione ovvero dell'acquisto della nuova abitazione, e comunque il limite di 150.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l'accensione del finanziamento.
- 1.3. Per gli interventi di riparazione dell'abitazione principale il finanziamento non può superare il costo stimato dell'intervento e comunque il limite di 80.000 euro, ivi incluso l'importo relativo agli eventuali onorari e spese notarili per l'accensione di finanziamento.
- 1.4. Per le spese eccedenti l'importo del finanziamento di cui ai punti 1.2 e 1.3 resta ferma la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.
- 1.5. Il finanziamento è concesso dalle banche italiane e dalle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo, che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall'ABI sul proprio sito internet sulla base delle richieste formulate all'ABI da parte delle banche interessate.
- 1.6. L'importo del finanziamento affluisce su un conto individuale vincolato, acceso presso la banca che eroga il finanziamento, da cui i fondi possono essere tratti, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente per effettuare i pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, ai lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione dell'intervento di riparazione o ricostruzione, ovvero all'acquisto della nuova unità immobiliare.

2. Utilizzo del credito d'imposta per il pagamento delle rate del finanziamento

- 2.1. Il credito d'imposta è commisurato, per ciascuna scadenza, all'importo corrispondente alla rata di mutuo ed è riconosciuto, anche precedentemente all'effettuazione della spesa, con l'intervento dei soggetti finanziatori.
- 2.2. La rata di mutuo è corrisposta mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9

luglio 2009. A tal fine i soggetti finanziatori recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. *Revoca totale o parziale del credito d'imposta*

3.1. Il provvedimento di revoca totale o parziale del contributo è adottato ai sensi dell'articolo 4 della citata ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009.

3.2. Il contratto di finanziamento prevede specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento e di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nella citata ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009. Il credito d'imposta è revocato in tutto o in parte nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.

3.3. Nei casi di ridotto impiego del finanziamento, il credito d'imposta è rideterminato, alla data in cui il contratto di finanziamento viene riformulato, tenuto conto delle somme effettivamente utilizzate e delle rate già recuperate dal soggetto finanziatore.

4. *Trasmissione dei dati*

4.1. Il Comune ove è situato l'immobile oggetto di intervento di riparazione, ricostruzione o acquisto trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di contributo, entro l'ultimo giorno del mese successivo all'accoglimento delle domande.

4.2. Il Comune ove è situato l'immobile oggetto di intervento di riparazione, ricostruzione o acquisto, trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla loro adozione.

4.3. Ai fini delle comunicazioni previste ai punti 4.1 e 4.2 il Comune utilizza il modello riportato in allegato 1.

4.4. Le comunicazioni di cui al punto 4.3, possono essere effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 2, approvate con il presente provvedimento. A tal fine il Comune utilizza il canale telematico "*Entratel*" dell'Agenzia delle Entrate.

- 4.5. I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, per ciascun beneficiario, l’avvenuta stipula dei contratti di finanziamento, l’ammontare spettante, l’importo della singola rata e la durata del finanziamento medesimo, nonché ogni variazione intervenuta nel contratto, secondo le specifiche tecniche riportate in allegato 3, approvate con il presente provvedimento, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, ovvero della sua variazione. I soggetti finanziatori comunicano annualmente all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, le somme affluite al conto vincolato di cui al punto 1.6 effettivamente utilizzate.
- 4.6. Per la trasmissione dei dati di cui al punto 4.5 i soggetti finanziatori utilizzano il canale telematico “*Entratel*” dell’Agenzia delle Entrate.
- 4.7. Al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate è demandata la competenza agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Motivazioni

A seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, l’articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto la concessione di contributi a fondo perduto, anche con le modalità, su base volontaria, del credito di imposta e, sempre su base volontaria, di finanziamenti agevolati per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta.

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 ha disciplinato le modalità di accesso al contributo per l’acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell’abitazione principale distrutta, la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili (esiti di tipo E), con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale, agli immobili diversi dall’abitazione principale, agli immobili ad uso non abitativo ed alle parti comuni dei condomini.

Il presente provvedimento disciplina l’utilizzo del credito d’imposta nel caso in cui i cittadini abbiano scelto il finanziamento agevolato quale modalità di fruizione del

contributo per gli interventi relativi all'abitazione principale., ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il finanziamento viene erogato nel limite massimo di 80.000 euro per la riparazione e di 150.000 euro per la ricostruzione ovvero per l'acquisto, ferma restando la possibilità di ottenere il contributo diretto di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta ordinanza n. 3790 per le spese eccedenti tale somma.

Il presente provvedimento prevede che il pagamento delle rate del finanziamento avvenga mediante il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009; le banche recuperano l'importo della rata attraverso l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Inoltre, la citata ordinanza n. 3790 prevede casi di revoca totale o parziale del contributo a causa del mancato o ridotto impiego del finanziamento o di utilizzo dello stesso per finalità diverse da quelle indicate.

Il provvedimento disciplina altresì le modalità con le quali i Comuni trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al contributo, nonché i dati relativi ai provvedimenti di revoca totale o parziale dei contributi stessi. Tenuto conto dell'oggettiva situazione di difficoltà delle strutture tecniche dei Comuni, è stata prevista la possibilità di trasmettere i dati con un modello cartaceo ove non sia possibile procedere all'invio telematico.

Infine, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione da parte delle banche dei dati relativi ai contratti di finanziamento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 c. 3 lett. a); art. 73 c. 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: “ Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992;
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009;
- ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009: “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009.

Roma, 3 agosto 2009

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera